

Universitätsbibliothek Paderborn

Acta Ecclesiae Mediolanensis

Acta Synodalia Dioecesana Ecclesiae Mediolanensis, Pars Secunda

Borromeo, Carlo Brixiae, 1603

Decreti Intorno alla riforma delle Monache, cauati dal Santo Concilio di Trento.

urn:nbn:de:hbz:466:1-11399

con ritornare poi di nuouo al primo ca pitolo; accioche feruato il medesimo or dine e progresso, non si intermetta mai l'uso di questo sacro esfercitio.

Oltre a ciò commandiamo, che anco queste Constitutioni sieno frequentemente lette saccioche le Monache per la frequente rammemoratione de' salutari precetti, diuentino più diligenti in

effequire il loro officio.

Per il che ammoniamo la Superiore, che non manco col suo essempio inuiti, che con l'auttorità constringa le altre, ad offeruare intieramente gli ordini. Finalmente si commanda a tutti i Confeffori di Monache, che leggano una uol ta vniuersalmente ad esse tutte, e dichia rino tutti questi Decreti (i quali procu raremo, che quanto prima fieno a com-mune utilità della Prouincia dati alla Stampa tradotti in volgare) e le effortino efficacemente ad offeruarli in ogni parte, come sono tenute di fare. Il Vescouo con suo editto, ognianno

più volte, secondo che gli parerà necessario sarà notificase volgarmente al popolo, & a ciascun Monasterio di Monache, & alle loro Superiori le presenti constitutioni dandone loro copia.

Non è nostra mente, che le Monache lequali viuono fotto obligatione di co-Mitutioni e di regola più stretta, si parcano dal folito lor modo & instituto di wita;ma commadiamo, che infieme con quello, offeruino anco questi Decreti.

Per maggior compimento dell'opera, si è posta quella parte della riforma de' Regolari del Sato Concilio di Tren to che tocca alle Monache, insieme con alcune lettere Papalialle medefime ap parrenenti: di onde, come riui da fonte, sono procedute le riforme delle presen ti Constitutioni Provinciali.

DECRETI

Intorno alla riforma delle Monache, cauati dal Santo Concilio di Trento.

Sellig. de to splendore, & villità venga nella manchino le necessarie.

Chiefa di Dio, dalli Monasterij piamen te instituti, & rettamente gouernati; ba giudicato necessario di commandare,co me con questo Decreto commanda, accioche più facilmente, & prestamente l'antica & regolar disciplina, oue ella è caduta, sia ristorata, & doue s'è conserua ta,più fermamente si mantenga; che tue ti i regolari dell'vno & l'altro fesso, instituiscano, & compongano la lor vita; secondo che ordina la regola che hanno profesiata: & fopra il tutto, che osier uino fedelmente tutte quelle cose che appartengono alla perfettione della lor professione, come sono i voti d'obedien za, pouertà, & castità, & se altri voti ò precetti ci fono particolari e proprii di alcuna regola & ordine, così pertinenti all'essenza di essi voti, come della vita, viuere, e vestito commune : & che i Superiori, cosi ne' Capitoli generali & prouinciali, come nelle loro visitationi, lequali non lascino di fare a suoi tem pi,vfino ogni cura & diligenza, perche niuno si discosti da questi voti e precet ti;essendo cosa manifesta, che da essi Superiori non possono essere rimesse quel le cose, che appartengono alla sostantia della vita regolare: percioche se quello oue stà fondata tutta la disciplina regolare, no farà perfettamente confernato, è necessario che tutto l'edificio ruini.

Non sia adunque lecito ad alcuno de' Capir: regolari, cosi dell'vno come dell'altro felso, possedere & tenere come proprij, nè per nome del Conuento, beni stabili ò mobili, di qualunque qualità fi fiano, & in qualunque modo da esso acquistati; ma subito tali beni siano cosegnati a' Superiori, & al Conuento incorporati. Nè per l'auuenire i Superiori possano conceder beni stabili ad alcu Regolare, ne pur in viuirutto, ò vio, administratio ne,ò commenda; ma l'administratione de' beni de Monasterii ò Conuenti, 2ppartenga a' foli officiali di quelli, da essere rimossi a beneplacito de Superiori. I quali Superiori habbiano anco a concedere l'vío de' benimobili a Regolari talmente, che sia conueniente allo stato della pouertà che hanno promessa; fi Onoscendo il Santo Concilio, quan che non vi siano cose superflue, ne anco-

EE

E se alcuno sarà trouato è conuinto di renere altramente cosa alcuna, sia priuato per due anni di voce attiua & passiua; e di più sia punito anco secondo le constitutioni della sua regola & ordine.

Concede il Santo Concilio a tutti gli Monasterii, e case Regolari, così d'huomini, come di donne, se ben fossero de' mendicenti (eccetto però de' Frati Capaccini di San Francesco, & di quelli che sono chizmati minori di osseruanza) che per l'auuenire possano possedere beni stabili; ancora che a questi fosse ciò dalle loro Constitutioni prohibito, ouero per Prinilegio Apostolico non conecsio: e se qualche luogo de' predetti, a quale sia trato per auttorità Aposto lica permesso di possedere simili beni, fosse stato di essi spogliato; determina che tutti gli siano restituiti: & ne' predetti Monasterii & cafe di huomini & donne, che possedono, ò non possedono beni stabili, sia constituito, & sempre nell'auuenire conseruato quel numero solamente di persone, ilquale, ò dalle proprie entrate de' Monasterii, ò dalle consuete limofine, posta esfere commodamente sostentato.

Nè per l'auuenire sia lecito di erigere simili luoghi, senza hauerne prima licenza dal Vescouo, nella cui Diocese

hanno ad esfere eretti.

Rinouando il Santo Concilio la Con flicatione di Bonifacio Ottauo, laquale incomincia: [Periculofo,] commanda a tutti i Vescoui, con protestatione del Giudicio diuino, & minaccie dell'eter na maledittione; Che in tutti i Monaste rii ad effi foggetti con l'auttorità loro ordinaria, e ne gli altri con quella della Sede Apostolica, procurino con ogni studio, che la clausura delle Monache, oue è stata violata, sia con diligenza reflituita, & oue è incorrotta, sia consernata; raffrenando con censure Ecclesiafliche & altre pene, posposta ogni appellat one, chi volesse in questo disubidire & contradire; dimandando anco perciò, se farà bisogno, l'aiuto del braccio secolare; il quale aiuto esforta il San to Concilio tutti i Prencipi Christiani a porger loro; questo istello commettendo a tutti i Magistrati secolari, sotto.

pena di scommunicatione, nella quale incorrano ipso sacto.

Nè sia lecito ad alcuna Monaca dopò la professione, sotto qual si voglia preteito vscir del Monasterio, nè anco a breue tempo, se nó per leggittima causa, da
essere approbata dal Vescouo; non ostan
te ogni sorte di indulti & primilegii.
Non sia medesimamente lecito ad alcuno, di qualunque sorte, conditione, sesso del Vescouo, ò Superiore, entrar den
tro la clausura del Monasterio, sotto pe
na di scommunicatione, nella quale inso sacco s'incorra.

Et il Vescouo, ouer Superiore, non conceda per modo alcuno licenza d'entrar, ui, etiam per vigore di qualunque sacol tà ò indulto concesso sin'hora, ò da conceder per l'auuenire, se non ne i casi ne-

ceffa:ii.

E perche i Monasterii delle Monache, i quali sono situati suori delle mura del la Città, ò Terra, sono esposti alla violentia de i mali huomini, & ad altri inconuenienti, senza esser molte volte da alcuno custoditi; procurino i Vescoui, & gli altri Superiori, se così loro parerà espediente; che le Monache siano ridotte da quegli ad altri Monasterii suo ui ò antichi, dentro le Città ò Terre popolate, domandando a questo l'aiuto del braccio secolare se ne sarà bisogno; & costringendo có censure Ecclesiastiche chi impedisse, ò non volesse obedire.

Commanda strettaméte il sacro Con Cap.6.
cilio, acciò che tutte le cose si facciano
rettamente, & senza alcuna fraude; che
l'elettione dell'Abbadessa, & d'ogni altra Preposta, debba esser fatta a voti se
creti, si che i nomi di quelle che eleggo
no non siano mai publicati: e se contra
la constitutione di questo Decreto alcu
na sara eletta, la elettione sia nulla &

di nessun valore.

L'Abbadesta. & Priora, ouer qualun capa, que altra Superiore di qual si noglia no me, sia eletta di età non minore di anni quaranta, & che habbia viuuto otto anni laudabilmente dopò la espressa professione; ma se non si trouerà chi habbia queste qualità in quello stesso Monaste rio, se ne possa eleggere vna di yn'altro

200

del medefimo ordine; & se anco questo parerà incommodo al Superiore, che è Presidéte all'elettione, eleggasi di quelle del medefimo Monasterio, che habbiano passati trenta anni,e che habbiano viunto almeno cinque anni rettamente dopò la professione, consentendo a questo il Vescouo, ò altro suo Superiore.

Ma nessuna fia fatta superiore di due Mo nafterii: & se alcune in qua'unque modo fi fia, ne tengono due ò più, fiano co-Rrette fra sei mesi resignarli tutti eccet to vno; & non gli hauendo refignati fra quel tempo, tutti vachino fenz'altro. Il Vescouo poi, ò altro Superiore, il qua

le è Presidente alla elettione, non entri pella claufura del Monasterio, ma alla senestrella delle crati ò ferrate, oda, ò ri ceua i voti di ciascuna.

Nelle altre cose si osseruino le Constitutioni di ciascuno ordine, ouero Monasterio.

I Monasterii sottoposti immediata-Cap.g. mente alla Santa Sede Apostolica, anco ra sotto il nome de' capitoli di San Pietro, ò di San Giouanni, ò qual fi voglia altro nome; fiano gouernati da' Vescoui, come delegati della detta Sede, non ostante qualunque cosa in contrario. Ma quelli che sono gouernati da' deputati ne' Capitoli generali, ò da altri Re golari, fianc lafciati nella cura & cuftodia loro.

Attendano diligentemente i Vescoui, & altri Superiori de' Monasterii delle Monache, che nelle loro Constitutioni effe siano auifate di confessarsi & communicarsi almeno vna volta al mese; a Ene che con questo salutar presidio si fortifichmo, per poter gagliardamente superare tuttigli assalti & impugnatio-ni del Demonso.

Et oltre il Confessore ordinario, vn'altro estraordinario due ò tre volte all'an no fia loro offerto dal Vescouo, & da altri Superiori, per vdirle in confessione. E prehibifce il Santo Concilio, che il Santiffimo Corpo di Nostro Signore Giesu Christo, sia conservato dentro il Choro, ouero serraglio del Monasterio; volendo che sia tenuto nella Chiesa pu blica, non oftante qual & voglia Indulto ò Prinilegio.

In qualunque Religione, così di huo- Gep. 15. mini come di donne, no fi faccia la professione innanzi i sedeci anni compinti ; ne fia ammesso alla professione, chi per minor tempo d'vn'anno dopò l'hauere preso l'habito sara stato in proua; & la professione fatta innanzi sia nulla, & no induca alcuna obligatione all'offeruanza di alcuna Regola, d Religione, ò Ordine, ouero ad altri effetti di qualunque forte.

Non sia anco valida alcuna rinuncia, Cap. 26. ouer obligatione fatta innanzi la professione, ancora con giuramento, ò in fauore di qualunque causa pia ; se non è fatta con licenza del Vescono, ouero del suo Vicario, dentro i due mesi prosfimi innanzi la professione; ne altramente s'intenda hauer il suo effetto, se non dopò che sia seguita la professione; e se ella sarà fatta altramente, anco con espressa rinucia di questo fauore, & con giuramento, sia nulla e di nessun'effetto.

Finito il tempo del nouitiato, i Superiori ammettano a far professione le nouizze che haueranno trouate habili, ouero le mádino fuori del Monasterio. Ma innanzi la professione della Nouitia, mentre che ella stà in proua, non sia dato fotto qual si voglia pretesto da? suoi Padri, parenti, ò curatori cosa alcu na de' beni di essa al Monasterio, eccetto il vitto,& vestito; accioche da questa occasione che il Monasterio posseda tutta ò la maggior parte della sua softan za, non le sia il partire impedito, ò partendo non possa facilmente recuperare

Anzi commanda il Santo Concilio fotto pena di scommunicatione, a quelli che danno, & a quelli che riceuono, che questo non fi faccia per modo alcuno, & che si restituisca a quelle che si partono innanzila professione, tutto quello che esa suo; & perche ciò si faccia rettamen te, adopri il Vescouo ancora le censure Ecclefieftiche, fe farà bifogno.

Prouedendo il Sacro Concilio allali Cap. 17. bertà della professione delle Vergini. che fi vogliono dedicare a Dio; stataisce e determina, che se quella che vuol pigliare l'habito regolare, sia di

età maggiore di dodeci anni;non lo pigli, ne dopò la medesima ò altra faccia professione, innanzi che il Vescouo, oue ro essendo egli absente ò impedito, il suo Vicario, ouero alcuno a loro spese da essi deputato, diligentemente hauerà ricercato la volonta della vergine, se è sforzata, ò sedutta, & se sà ciò che si faccia; & se la volontà di quella sarà cono sciuta esfor pia e libera, e che ella habbia le conditioni che si ricercano secon do la regola di quel Monasterio & ordi ne, ese il Monastero sarà idoneo; liberamente le sia lecito il farui professione: & accioche il Vescouo possa sapere il tempo di tal professione, sia obligata la Superiore di quel Monasterio farglielo intendere vn mese innanzi;ilche se ella nó farà, sia sospesa dall'officio, per quan to tempo parerà al Vescouo.

Cap. 18. Sottopone il facro Concilio all'escom municatione tutti, e ciascuno di qualun que qualità & conditione si siano, così chierici come laici, secolari & regolari, & in qualunque dignità constituiti, fe per qualunque modo haueranno indotto alcuna vergine, ò vedoua, ouer'altra qual fi fia donna contra fua voglia (eccetto ne' casi espressi in ragione) ad entrar in Monasterio, ouero a pigliar l'habito in qual si voglia Religione, ò a far professione; & coloro ancora, che ha ueranno dato in questo caso conseglio, aiuto, ò fauore; & quei che sapendo quel la non entrar spontaneamente nel Monasterio, ouero pigliare l'habito, ouero far professione, haueranno in qualunque modo interposto, ò la presentia, ò il con

fenso, dl'auttorità. A simile scommunicatione sottopone ancora quelli, che in qualunque modo fenza giusta causa haueranno impedito la santa volontà delle vergini, ò d'altre donne, di pigliar il velo, è di far voti. E fiosserumo tutte e ciascuna di quelle cose che bisogna farsi innanzi la professione, à in essa professione, non solo ne' Monasteri soggetti al Vescouo, ma anco in tutti gli altri; eccettuandosi però da queste cose, le donne che si chiamano penitenti, ouero conuertite, nelle qua li si osseruino le loro constitutioni.

Qualunque persona regolare, che pre

tenda di effer entrata nella Religione per forza, ò per paura, ouero che ance dica di hauer fatta la professione innan zi la debita età, ò cosa simile, & vogliz lasciar l'habito per qual si ueglia causa, ouero anco partirsi con l'habito senza licenza de' Superiori; questa tale non fia ascoltata, se non solamente dentro di cinque anni, numerati dal giorno della professione, & all'hora non sia ascoltata altramente, se non hauerà dedutto le cause che ella pretende, dinanzi al suo Superiore, & all'Ordinario; & se innan zi per se stessa hauera spontaneamente lasciato l'habito, per nessun modo sa più ammessa ad allegare causa di sorte alcuna; ma sia constretta di ritornar al Monasterio, e sia punita come apostata; & fra tanto non sia aiutata da alcun pri uilegio della sua religione.

Di più nessun regolare si transferisca & religione più larga, per vigore di qua-lunque facoltà, nè fi dia licenza ad alcu ni d'essi di portare occultamente l'habi

to della sua religione.

Commanda il Sacro Concilio, che Capaza tutte e ciascuna delle cose contenute ne' soprascritti Decreti, siano osferuate in tutti i Conuenti, Monasteri, Collegii, & case di qualunque Monache, vergini, & vedoue, che viuono fotto qual fi voglia gouerno, ancor che di militia, anco Gie roselimitana, & qualunque nome habbiano; & fiano fotto qualunque regola, sogettione, & dependentia di qualunque ordini di mendicanti, ò non mendicanti, ò di altri Monachi regolari, ouero di qualunque Canonici; non oftanti tutti i loro priuilegii di qual si voglia sorte, & constitutioni e regole, ancor giurate; & consuetudini, & prescrittioni, anco immemorabili.

Ma se vi sono alcuni regolari, cosi huomini come donne, che viuono fotto regola & statuti più stretti, non intende il Santo Concilio di rimouer quelli dal lo ro instituto & offeruanza, eccetto nella facoltà di hauer beni stabili in comune. E perche il Sacro Cocilio desidera, che tutte, e ciascuna delle sopradette cose, fiano quanto più presto mandate ad essecutione; commanda a tutti i Vescoui, & a tutti gli altri Superiori, che incon-

tinente

tinente le essequiscano; & essorta ancora il detto Santo Concilio tutti i Rè, Prencipi, Republiche, e Magistrati, & in virtù di santa obedienza commanda loro, che vogliano prestare il suo aiuto, & interponer la lor auttorità, ogni volta che ne saranno ricercati, per l'essecutione della riforma contenuta di so pra; accioche senza alcuno impedimen to le cose già dette siano rettamente essequire à laude di Dio onnipotente.

LETTERE

De Sommi Pontefici appartenenti alle

Monache riferite in fostanza.

Constitutione di Pio V. sopra la clausu ra delle Monache.

On questa constitutione &c. Con auttorità Apostolica per tenore delle presenti ordiniamo, che tutte le Monache presenti & future, di qualunque religione & ordine, benche di militia ancora della Gierofolimitana, lequa li ò già fono riceunte, ò per l'auuenire si riceueranno in qual si voglia Monastero e cala, e tacitamente ouero espressamente siano professe, ancorche fossero Conuerse, ò si chiamassero con qual si voglia altro nome, se bene per l'institu tioni è fondationi della regola loro non fossero tenute alla clausura, & che non ci fosse memoria, che mai fusse stata ofseruata ne' loro Monasteri ò case ; debbano per l'auuenire starfi sotto perpetua claufura ne' fuoi Monasteri ò case,se condo la forma della constitutione di Bonifacio Papa V I I I. di felic.memoria nostro predecessore, che incomincia [Pericolofo] approuata,& rinouata dal Sacro Concilio di Trento; laquale noi ancora con la detta auttorità approuia mo, & rinouiamo in tutto & per tutto; & commandiamo che strettamente sia offeruata.

Se alcune Monache saranno, le quali sotto pretesto di consuetudine immemo rabile, ouero institutione à sondatione di regola, sacciano in qualunque modo resistenza ostinatamente a questa clausura; gli Ordinarii insieme co' suoi Superiori le constringano come ribelle &

incorrigibili, con ogni rimedio di ragio ne & di fatto, à fottoporfi alla detta clausura, & osseruarla perpetuamente.

Le Donne, quelle ancora che si chiamano Tertiarie, ouero di penitenza, di qualunque ordine si siano, lequali viuo no in Congregatione, effendo ancor effe professe, in maniera che habbiano fat to voto folenne, siano esse ancora tenute pcisamente come s'è detto alla clausura. Se non haueranno fatto voto folenne, gli Ordinarii infieme co' fuoi Superiori le esfortino, e cerchino di persuaderle che lo facciano; & cosi fatto voto & professione, si pongano sotto la medefima claufura : e se non volessero, e cofi poi alcune di loro suffero trouate viuere scandalosamente, siano punite con gran seuerità.

Et à queste tutte che ad ogni modo volessero viuere cosi senza far professione & senza clausura, vietamo & prohibiamo perperuamente, che per l'auuenire non riceuano alcun'altra nel suo ordine, religione, ò congregatione.

E se pure contra questa prohibitione nostra ne riceueranno alcuna, le rendia mo al tutto inhabili à cotal vita; & ordiniamo, che qualun que loro professione, & accettatione, sia di niun valore; si come per il presente Decreto le rendiamo, & annulliamo.

Et accioche per il numero eccessiuo delle Monache l'osseruanza della clausura non si guasti, accostandosi parimen te alla dispositione della detta constitu tione di Bonisacio, & al Decreto del sa cro Concilio di Trento, con stretta pro hibitione commandiamo alle sudette Monache, & à loro Superiori, & à gli Ordinarii, che non riceuano ne' loro Monasteri, ouero patiscano che si riceuano più Monache, di quelle che si posserono sostenare commodamente delle proprie entrate d'essi Monasteri, ouero delle solite limosine.

Commadiamo perciò in virtù di san ta obedienza &c. à tutti i Vescoui, &c. che facciano publicare nella Città, e Diocese loro le presenti lettere nostre, e cosi ne' Monasteri di Monache à loro soggetti, come in quelli, che mediatamente, ò immediatamete appartegono